

Regione Puglia Segreteria Giunta Regionale

**DISEGNO DI LEGGE N.49/2008 DEL 18/11/2008** 

"MODIFICHE ALLA L.R. 10 LUGLIO 2006, N.19 – DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA DIGNITA' E IL BENESSERE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN PUGLIA"

#### RELAZIONE

A seguito della verifica degli esiti del primo biennio di applicazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, con specifico riferimento alla implementazione delle norme per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi, sono emerse esigenze di semplificazione delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture ad elevata integrazione sociosanitaria.

Il riferimento specifico è alle Residenze Socio-Sanitarie Assistenziale (RSSA) per anziani e per disabili, per le quali l'art. 49 comma 10 della l.r. n. 19/2006 prevede la preventiva verifica di compatibilità, che tuttavia nella ratio della norma doveva essere necessaria ai fini del convenzionamento della struttura con il SSR per la compartecipazione delle ASL al costo delle prestazioni. Tale ratio è stata chiarita in prima istanza in una direttiva interna rivolta ad uniformare le procedure definite dalle strutture competenti per l'Assessorato alla Solidarietà e per l'Assessorato alle Politiche Sociali, così da fornire indicazioni univoche ai Comuni e alle ASL.

Il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, così come modificato con il Regolamento Regionale 7 agosto 2008, n. 19, ha precisato che la verifica di compatibilità preliminare all'autorizzazione al funzionamento è necessaria allorquando la struttura eroghi prevalentemente prestazioni riabilitative.

Al fine di rimuovere ogni possibile equivoco interpretativo della norma in questione, nonché al fine di introdurre importanti e condivisi elementi di semplificazione delle procedure e di garanzia rispetto al controllo delle quote di fabbisogno e di ottimale allocazione delle risorse, anche a salvaguardia degli investimenti dei soggetti titolari, si ritiene di apportare una modifica all'art. 49 comma 10 della l.r. n. 19/2006 (art. 1 del DDL), nel senso di escludere la necessità della verifica di compatibilità quale condizione propedeutica alla autorizzazione al funzionamento, che resta, invece, necessaria per subordinare il convenzionamento tra struttura e SSR per la compartecipazione al costo delle rette.

In conseguenza si rende necessario (art. 3 del DDL) abrogare le seguenti norme regolamentari:

- l'art. 11 del Regolamento Regionale n. 19/2008
- l'art. 35 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2007.

Si rende, inoltre, necessario, modificare l'art. 35 comma 2 del Regolamento Regionale n. 4/2007, in modo da rimuovere dal testo originario il riferimento alla verifica di compatibilità

In questa sede, si coglie l'occasione per apportare una modifica al sistema dei registri regionali delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento: l'art. 2 del DDL propone, infatti, la istituzione di un sesto registro regionale, relativo ai servizi di primo contatto o del welfare d'accesso, quali gli Sportelli sociali, gli Sportelli per l'Integrazione socio-sanitaria-culturale per gli immigrati, i centri di ascolto per le IL TRESUNIC SLICIPA DI DOL NON CIMPORTA ALCUM ONERE A CARINO BELLA REGIONE E PERTAMO,

HON RIGHTRA WOUR FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 34 DECLA C. R. 28/01 La dirigente del Servizio Programmazione

Sociale e Integrazione

(dr.ssa Anna Maria Candela)

IL RESPON

PHIDDL/2008/00002 - MODIFICHE ALLA LEGGE RECTONALE

IL DIRIGENT COST.

(Dellar)

DELLA TO

Il Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità (dr. Nicola Messina)

L'Assessore Regionale alla Solidarietà Politiche Sociali e Flussi Migratori

(dr.ssa Elena Gentile)

IL RESPONSACE

IL DIRIGENTIE DOTE. DELLA GARA. (Dourse Carf.



## Disegno di Legge

"Modifiche alla l. r. 10 luglio 2006, n.19 -Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia"

### Art. 1 (Modifiche all'art. 49 comma 10)

1. Il comma 10 dell'art, 49 della l.r. n. 19/2006 è così sostituito:

"10. Per le strutture di cui all'articolo 42, comma 4, e all'articolo 43, comma 5, l'assegnazione della quota di spesa di parte sanitaria, successivamente alla autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui al comma 39 dell'articolo 8 della l.r. n. 40/2007".

#### Art. 2 (Modifiche all'art. 53 comma 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. n. 19/2006 è aggiunta la seguente lett. f):

"f) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per l'integrazione sociosanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità".

# (Modifiche all'art. 70 comma 5)

- 1. Al comma 5 dell'articolo 70 della l.r. n. 19/2006 è aggiunta la seguente lett. h): "h) l'art. 11 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19".
- 2. Al comma 5 dell'articolo 70 della l.r. n. 19/2006 è aggiunta la seguente lett. i): "i) l'art. 35 comma 3 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4".
- 3. Al comma 5 dell'articolo 70 della l.r. n. 19/2006 è aggiunta la seguente lett. 1):

"I) l'art. 35 comma 2 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 è così modificato:

2. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale. Tale autorissasione è subordinata alla verifica di compatibilità prevista per le strutture di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 1), della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, limitatamente alle strutture che chiedone di crogare anche prestazioni sanitarie riabilitative".

T. PRESENT PORCE

IL RESPONSABILE DITE

L DIRIGENTE DEL SETTORS

(dr.ssa Anna Maria Candela)